

IL PREPOSTO

**È colui che sovrintende a tutte le attività
cui è addetto un gruppo di lavoratori:**



*“Compito del preposto non è di sorvegliare ininterrottamente, senza soluzione di continuità, il lavoratore, tanto da doversi ritenere che il legislatore abbia richiesto l’impiego congiunto di due persone, cioè il lavoratore e il suo controllore; **il preposto deve semplicemente assicurarsi in modo continuo ed efficace che il lavoratore segua le disposizioni di sicurezza impartite ed eventualmente utilizzi gli strumenti di protezione prescritti**; egli deve effettuare direttamente, cioè personalmente e senza intermediazioni di altri, tale controllo; ciò non significa che il preposto non possa allontanarsi dal luogo nel quale opera il lavoratore, né dedicarsi anche ad altri compiti di sorveglianza o di lavoro”*

(Cassazione Penale sez. IV, 5 novembre 1987, Grotti).

Questi soggetti sono quindi responsabili, nell’ambito delle specifiche attribuzioni e competenze, anche in materia di attuazione delle misure di prevenzione e protezione; in particolar modo hanno il dovere di:

- vigilanza oggettiva in merito all’attuazione degli adempimenti di sicurezza;
- vigilanza soggettiva sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle disposizioni previste.

Le responsabilità di queste figure naturalmente si ampliano in presenza di una eventuale *delega di funzioni* da parte del Datore di lavoro.

L’art. 2 del Decreto Legislativo n. 81/08 riporta la **definizione di preposto**

L’art. 19 del Decreto Legislativo n. 81/08 stabilisce gli **obblighi del preposto**

Gli articoli del Decreto Legislativo n. 81/08 relativi alle **sanzioni per le inadempienze del preposto** nell’esercizio della sua funzione sono:

Titolo I	Disposizioni generali	art. 56
Titolo IV	Cantieri temporanei e mobili	art. 159 comma 2
Titolo V	Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro	art. 166
Titolo VI	Movimentazione manuale dei carichi	art. 171
Titolo VII	Attrezzature munite di videoterminali	art. 179
Titolo IX	Sostanze pericolose	art. 263
Titolo X	Esposizione ad agenti biologici	art. 283